

Allegato E alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020

Appendice alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16 maggio 2020” documento n. 20/81/CR01/COV19 a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei commercianti nonché dei clienti degli esercizi commerciali in genere e dei negozi di moda.

1. Finalità

Il presente documento intende specificare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei commercianti nonché dei clienti degli esercizi commerciali in genere e dei negozi di moda.

2. Indicazioni di carattere generale

Qualora il posto di lavoro o l'azienda non fossero occupati da almeno 7-10 giorni, al fine di riaprire l'area, è necessaria unicamente una pulizia ordinaria in quanto non è stato dimostrato che il virus che causa il Covid-19 sia in grado di sopravvivere sulle superfici per periodi più lunghi.

Per consentire l'accesso ai clienti all'interno dei negozi e dei centri commerciali sono richiesti l'utilizzo della mascherina (anche di comunità) e l'igienizzazione delle mani. Non risulta obbligatorio l'utilizzo dei guanti monouso, fatta eccezione per i reparti ortofrutticoli in cui tale obbligo è da sempre previsto per motivi igienico sanitari e non per l'emergenza COVID-19.

Il personale impiegato nei negozi, nei reparti, nelle corsie e nei magazzini degli esercizi commerciali di qualunque genere non ha l'obbligo di utilizzo dei guanti monouso. Deve, tuttavia, essere prevista l'igienizzazione periodica delle mani mediante lavaggio con acqua e sapone ovvero con gel igienizzante.

Si deve prevedere l'igienizzazione periodica almeno giornaliera della superficie di appoggio mani dei carrelli spesa, sia su ruote sia per i cestelli a trasporto manuale.

3. Indicazioni per il trattamento dei capi di abbigliamento.

Dopo la ripresa dell'attività è opportuno programmare trattamenti giornalieri – o comunque a cadenza regolare predefinita – per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento.

Il rispetto di alcune buone prassi previste per regolamentare il comportamento delle persone nonché la sanificazione periodica dei locali sono in grado di limitare la diffusione del virus, anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento venisse offerta la possibilità di indossare il capo in prova.

Pertanto, ai clienti che volessero provare gli indumenti, è richiesto di mantenere la mascherina indossata e di igienizzarsi nuovamente le mani con apposito gel prima di entrare nel camerino.

In caso di reso, il commerciante deve attendere almeno 12 ore prima di rimettere il capo a disposizione mantenendolo in un ambiente con umidità inferiore a 65% e ad una temperatura inferiore a 22°C.

Qualora si rendesse comunque necessario procedere alla sanificazione, è consigliabile il **vapore secco**. L'utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.

Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale, mentre le lampade UV possono essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d'uso, ma non per tutti i capi d'abbigliamento (a titolo esemplificativo, è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).

Infine, il lavaggio dei capi sia in acqua con normali detergenti che a secco presso le lavanderie professionali è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, anche se rappresenta un processo di manutenzione straordinario.